



4 SETTEMBRE 2025 _ NOTA ESPLICATIVA _ PRODOTTI COSMETICI CONTENENTI LA SOSTANZA TPO

REGOLAMENTO (UE) 2025/877

Il Regolamento (UE) 2025/877, pubblicato il 12 maggio 2025, applicabile direttamente in tutti gli Stati membri (senza bisogno di leggi nazionali di recepimento), modifica l'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Con questo atto normativo, l'Unione Europea ha introdotto nuove restrizioni per alcune sostanze chimiche considerate pericolose per la salute umana.

1. Perché nasce il regolamento

L'obiettivo del Regolamento è quello di garantire un più alto livello di tutela della salute dei consumatori e dei professionisti (come le estetiste) rispetto a sostanze classificate come:

- Cancerogene (C)
- Mutagene (M)
- Tossiche per la riproduzione (R)

Queste sostanze sono comunemente chiamate CMR e, salvo eccezioni specifiche, non possono essere presenti nei cosmetici.

2. Sostanze interessate

Tra le sostanze vietate dal regolamento figurano:

- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) → utilizzato come fotoiniziatore nei gel per unghie;
- Dimethyltolylamine (DMTA) → ammina aromatica usata in alcuni prodotti indurenti;
- Tetrabromobisfenolo A (TBBPA) → ritardante di fiamma, rilevante in materiali plastici, non più ammesso nei cosmetici;
- Transfluthrin → insetticida, vietato anche come residuo in formulazioni cosmetiche.

In particolare, per il settore estetico, la sostanza di maggiore impatto è il TPO, largamente presente nei gel UV per unghie.

3. Decorrenza del divieto

- **1° settembre 2025:** da questo giorno è vietata l'immissione sul mercato, la distribuzione e l'uso di cosmetici contenenti le sostanze vietate, indipendentemente dalla data di acquisto o dalla scadenza del prodotto.

Questo significa che, anche se un centro estetico ha acquistato i prodotti prima del 1° settembre non può più utilizzarli né offrirli ai clienti.



CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE – 5 agosto 2025

A seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/877, il Ministero della Salute ha diffuso una circolare di chiarimento rivolta agli operatori del settore (si veda Allegato 1).

1. Oggetto della circolare

La circolare riguarda in particolare l'utilizzo professionale nei Centri Estetici di prodotti cosmetici contenenti la sostanza Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), dopo il 1° settembre.

2. Cosa chiarisce il Ministero

Il Ministero ha precisato che:

- La sostanza TPO era inizialmente ammessa nell'Allegato III del Regolamento cosmetici (CE) n. 1223/2009, con concentrazione massima al 5% per uso professionale nei sistemi di unghie artificiali.
- Con il nuovo Regolamento (UE) 2025/877, la voce relativa al TPO è stata soppressa dall'Allegato III e la sostanza è stata inserita nell'Allegato II (sostanze completamente vietate).

Pertanto, a partire dal 1° settembre 2025, tutti i prodotti contenenti TPO:

- non possono più essere messi a disposizione sul mercato,
- non possono più essere utilizzati nemmeno nei centri estetici o da professionisti, anche se acquistati prima di tale data.

3. Periodo di smaltimento, ritiro con rimborso, meccanismi di compensazione

Il Ministero chiarisce inoltre che:

- Non è previsto alcun periodo di "smaltimento scorte" dopo il 1° settembre 2025.
- I prodotti eventualmente ancora presenti in magazzino devono essere considerati non conformi e non utilizzabili.
- Relativamente ai prodotti non più conformi il Regolamento 1223/2009 **non contempla specifiche disposizioni in merito alle procedure di ritiro con rimborso o a meccanismi di compensazione.**

4. Profili di responsabilità

Relativamente a questo aspetto il Ministero richiama le disposizioni del Regolamento cosmetici (CE) 1223/2009, facendo riferimento agli obblighi che scattano a carico di **persone responsabili** (ossia produttori e importatori) e **distributori** (qualsiasi operatore che rende disponibile il cosmetico sul mercato dopo l'immissione, ossia grossisti, rivenditori, fornitori) a partire dal 1° settembre, laddove esse ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto cosmetico che hanno immesso o reso disponibile sul mercato non sia conforme al Regolamento 1223/2009.

Si fa presente che da questo richiamo normativo non è possibile evincere **nessun meccanismo automatico di rimborso/sostituzione/smaltimento a carico dei fornitori per i prodotti acquistati prima del 1° settembre.**



5. Ruolo delle Autorità di controllo

La circolare chiarisce infine che le Autorità competenti (ASL, NAS, etc.) sono tenute a verificare la conformità dei prodotti cosmetici sul mercato.

Ciò implica che, in caso di controlli, un centro estetico che utilizza ancora prodotti con TPO dopo il 1° settembre 2025 si espone a sanzioni.

INDICAZIONI PER LE IMPRESE

Laddove le imprese possiedano ancora in magazzino prodotti contenenti sostanze vietate, l'indicazione è:

1. Cessarne l'utilizzo;
2. Verificare le scorte e separare i prodotti che riportano la dicitura "TPO". In caso di dubbio, chiedere ai fornitori conferma scritta;
3. Verificare attentamente i contratti commerciali sottoscritti per accertare diritti e obblighi delle parti, con speciale attenzione a richiami, gestione delle scorte non conformi, resi/sostituzioni/smaltimento;
4. Cercare un accordo con il fornitore per lo smaltimento/reso dei prodotti cosmetici eventualmente in stock di magazzino e smaltirli correttamente nel caso si proceda in autonomia;
5. In caso di grossi quantitativi acquistati di recente, è opportuno far valere il proprio potere contrattuale, chiedendo ai fornitori agevolazioni in merito a reso, sostituzione, sconto su futuri acquisti;
6. Conservare le fatture di acquisto e la contabilità di magazzino per le opportune rettifiche contabili.

È importante che le imprese verifichino l'INCI (elenco ingredienti) dei cosmetici prima dell'acquisto e chiedano ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti la conformità al Reg. (UE) 2025/877.

Smaltimento dei prodotti vietati

Il regolamento Ue non prevede obblighi specifici per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili, **valgono pertanto le norme ordinarie sulla gestione dei rifiuti pericolosi** (le imprese possono fare riferimento alle sedi CNA di appartenenza per chiarimenti e indicazioni in merito a questo aspetto).

Si evidenzia, inoltre, che **il fatto che il TPO è stato vietato come sostanza cosmetica non modifica in alcun modo le regole sui rifiuti**: per lo smaltimento restano valide le ordinarie norme ambientali, con classificazione e gestione come rifiuti speciali pericolosi.

Nello specifico, occorrerà provvedere allo **smaltimento dei prodotti sigillati non utilizzati come rifiuti speciali pericolosi** verificando come possibile attribuzione i codici rifiuti del capitolo 16.03.

Per quanto riguarda i **contenitori di smalti aperti possono essere smaltiti con le consuete modalità e codici già in uso (imballaggi contaminati da sostanze pericolose)**.

I centri estetici possono adempiere all'obbligo di smaltimento con una delle seguenti modalità:



- con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione (FIR), relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dalla normativa;
- con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

I centri estetici devono pertanto rivolgersi a ditte autorizzate al trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.